

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE



REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 14-9-2017



INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

TITOLO II

PETIZIONI

Art. 2 - Definizione - contenuti

Art. 3 - Procedura per la presentazione e l'esame delle petizioni

TIT III

REFERENDUM POPOLARE

Art. 4 - Norme generali

Art. 5 - Promozione del referendum

Art. 6 - Ammissibilità della proposta

Art. 7 - Richiesta di referendum – raccolta firme

Art. 8 - Controllo della richiesta

Art. 9 - Indizione del referendum

TITOLO IV

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 10 - Disciplina della votazione

Art. 11 - Uffici elettorali di sezione

Art. 12 - Operazioni di voto e scrutinio

Art. 13 - Ufficio centrale per il referendum

Art. 14 - Validità ed esito del referendum

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Scheda per il referendum

Art. 16 - Propaganda

Art. 17 - Spese

Art. 18 - Esclusione del referendum

Art. 19 - Norma di rinvio

Art. 20 - Entrata in vigore



REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 –

Oggetto e finalità

1. In attuazione a quanto previsto all'art. 32 dello Statuto Comunale *“il Comune privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative e forme di cittadinanza attiva, al fine di assicurare il buon andamento, la democrazia, la cooperazione attiva, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa, rafforzando il rapporto di fiducia tra i cittadini”*.
2. Le forme di partecipazione popolare sono: le petizioni, le assemblee consultive e propositive, l'intervento nei procedimenti, le associazioni e i referendum.
3. Le assemblee consultive e propositive, l'intervento nei procedimenti e le associazioni sono disciplinate dallo Statuto rispettivamente negli articoli 33, 34 e 35, per le petizioni e i referendum si rende necessario adottare apposita disciplina attraverso il presente regolamento

TITOLO II

PETIZIONI

Art. 2

Definizione - contenuti

1. La petizione consiste in una istanza contenente richieste e/o proposte, diretta a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sollecitando l'adozione, la revoca o la modifica di provvedimenti di competenza comunale ovvero esponendo comuni necessità.
2. Presupposto per l'ammissione è che le petizioni concernano funzioni proprie del Comune. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.
3. Hanno diritto a sottoscrivere le petizioni i cittadini residenti ed elettori. E' richiesto un numero minimo di trenta firme se inerente a problematiche legate solamente ad una parte del territorio comunale ed un numero minimo di cento firme se concernente tematiche di carattere generale.
4. Le petizioni sono irricevibili quando non siano sottoscritte, quando non raggiungano il numero minimo richiesto, il loro contenuto non concerna argomenti pertinenti all'attività di competenza dell'ente o abbiano contenuti ingiuriosi nei confronti dell'amministrazione o di terzi



Art. 3

Procedura per la presentazione e l'esame delle petizioni

1. Le petizioni, indirizzate al Sindaco, sono acquisite agli atti del Comune mediante deposito effettuato da uno dei firmatari di cui è accertata e attestata l'identità da parte del dipendente addetto alla ricezione. Le petizioni devono essere sottoscritte ed essere corredate dal nome, cognome e indirizzo; della veridicità di tali dati sono responsabili gli stessi sottoscrittori e per tutti lo stesso presentatore ed essi, in caso di false indicazioni, ne rispondono penalmente.
2. La Giunta Comunale, entro trenta giorni dall'acquisizione agli atti del Comune, decide sull'ammissibilità e sulla ricevibilità delle petizioni e si pronuncia sulla competenza del Consiglio comunale a esaminarle, trasmettendole eventualmente all'organo ritenuto competente. Nel corso dell'esame la Giunta Comunale, può invitare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni. Ai fini istruttori, ove necessario, richiede ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli Uffici e Servizi comunali competenti per materia. Nel caso in cui siano dichiarate irricevibili, e sia decisa l'archiviazione, il Sindaco comunica ai presentatori le decisioni della Giunta Comunale.
3. Il Sindaco, dopo la pronuncia di ricevibilità o non ricevibilità della Giunta Comunale, trasmette copia delle petizioni a tutti gli amministratori.
4. La risposta è pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni. Il Sindaco contestualmente alla pubblicazione trasmette copia della deliberazione del Consiglio al primo firmatario.
5. Eventuali comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza sono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.
6. Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito della petizione.

TIT III

REFERENDUM POPOLARE

Art. 4

Norme generali

1. I referendum comunali sono atti di democrazia diretta e devono riguardare questioni interessanti la comunità locale di competenza dell'Amministrazione comunale. Essi, ai sensi dell'art. 37 comma 1 dello Statuto Comunale, possono essere abrogativi, propositivi e consultivi.
2. I soggetti aventi titolo a promuovere il referendum individuati dallo Statuto nella Giunta Comunale, sei consiglieri, trecento elettori possono:
 - a. mediante referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio comunale. L'abrogazione parziale può avere ad oggetto esclusivamente disposizioni aventi autonomo contenuto normativo;
 - b. mediante referendum propositivo partecipare all'attività pubblica mediante proposte su temi di competenza del Consiglio Comunale in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - c. mediante referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi, progetti di competenza del Consiglio comunale.



3. Nel caso in cui sia la Giunta a disporre una consultazione popolare sulle materie rientranti nelle proprie competenze, la consultazione viene indetta per accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio sulla base dei quali indirizzare le scelte amministrative relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini.
4. Non è ammesso il referendum abrogativo in materia di bilancio preventivo, rendiconto, istituzione e ordinamento dei tributi, nonché per ogni altro atto inerente alle entrate comunali ai sensi dell'art. 37 comma 3 dello Statuto comunale.
5. Il Sindaco dichiara, con apposito decreto, di non provvedere all'indizione del referendum o che le operazioni relative non hanno più corso, qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
6. Quando si renda necessario, e limitatamente alle proposte pervenute da elettori, può essere costituita una commissione di esperti che avranno il compito di verificare l'ammissibilità del referendum e controllare la procedibilità della richiesta presentata.
La commissione è composta da tre esperti in possesso di laurea in materie giuridiche o economiche (nuovo o vecchio ordinamento) e che abbiano esperienza professionale, almeno decennale, nel settore giuridico e/o amministrativo, scelti fra i candidati che abbiano fatto richiesta a seguito di avviso pubblico.
I componenti della commissione eleggono tra di loro il Presidente. La commissione è nominata dalla Giunta Comunale. Per ogni seduta è corrisposta un'indennità di presenza determinata al momento dell'approvazione dell'avviso pubblico. Alle sedute della Commissione partecipa il Segretario comunale dell'Ente.

Art. 5

Promozione del referendum

1. La richiesta di indizione di un referendum da parte della Giunta comunale deve avvenire mediante una deliberazione della Giunta stessa.
2. La richiesta di indizione di un referendum da parte dei Consiglieri comunali deve avvenire mediante una richiesta scritta al Sindaco.
3. Gli elettori che intendono promuovere referendum devono costituirsi in apposito comitato promotore composto da non meno di dieci elettori. Essi devono contestualmente designare da uno a tre componenti legittimati a rappresentarli in ogni fase del procedimento, in particolare per la presentazione dell'istanza scritta di referendum al Sindaco.
4. L'istanza deve contenere i termini del quesito referendario che si intende sottoporre alla consultazione popolare. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

Art. 6

Ammissibilità della proposta

1. L'ammissibilità della proposta di referendum sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto, deve essere valutata, entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza, dal Consiglio Comunale, previo parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 4 comma 5, ove necessario. Dell'esame compiuto dalla Commissione va redatto apposito verbale.
2. Il Consiglio Comunale o la Commissione possono formulare proposte di correzione formale del testo del quesito referendario in modo da migliorarne la chiarezza, la univocità o la formulazione tecnico giuridica. La proposta infatti deve avere per oggetto un solo quesito, deve essere formulato in maniera chiara e sintetica, a cui possa essere data risposta con un sì o con un no.
3. L'esame della proposta si esplica attenendosi ai seguenti criteri:



- a) verifica che il referendum non riguardi materie in cui non è ammesso secondo le norme dello statuto e del presente regolamento.

 - b) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco non suscettibile di distorsioni o speculazioni di qualsiasi natura, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori.
4. Nel caso si rilevino eventuali irregolarità delle richieste, si assegna ai promotori un termine non superiore ai dieci giorni, per provvedere agli adeguamenti necessari a rendere chiaro ed univoco il quesito o per presentare memorie. In tal caso viene interrotto il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
 5. La decisione del Consiglio Comunale in ordine al giudizio di ammissibilità o inammissibilità va notificata ai richiedenti e pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro cinque giorni dalla determinazione adottata e deve essere debitamente motivata.

Art. 7

Richiesta di referendum – raccolta firme

1. Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art. 6, nel caso in cui la richiesta di Referendum sia stata inoltrata da un Comitato promotore, essa deve essere sottoscritta da almeno 300 elettori.
2. Il requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali, ai fini della sottoscrizione, deve essere posseduto alla data in cui la commissione consiliare delibera sulla ammissibilità del referendum.
3. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera predisposti dall'Amministrazione e vidimati dal Segretario del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, all'inizio di ogni facciata, il testo della proposta referendaria.
4. Il sottoscrittore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita, estremi del documento d'identità in corso di validità.
5. La certificazione collettiva di iscrizione alle liste elettorali deve effettuarsi d'ufficio in calce ad ogni modulo.
6. Le firme possono essere autenticate dalle figure previste dalla Legge n. 53/1990 art. 14 e successive modificazioni.
7. L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle firme presso l'ufficio comunale designato.
8. I rappresentanti del comitato promotore provvedono a depositare presso la segreteria generale la richiesta di referendum, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità.

Art. 8

Controllo della richiesta

1. Il Segretario comunale, entro 10 giorni dal deposito, verifica la regolarità della richiesta di referendum con esclusivo riferimento al numero minimo ed alla validità delle sottoscrizioni, nonché all'osservanza dei termini di deposito delle firme. Della verifica viene redatto apposito verbale.
2. L'esito della verifica di regolarità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato ai promotori e al Sindaco con l'invito, ove sussistano tutte le condizioni prescritte, a fissare la data della consultazione.
3. Nel caso in cui non sussista anche una sola delle condizioni prescritte, il Sindaco dichiara con proprio atto l'inesistenza sopravvenuta della richiesta di referendum con la relativa motivazione.
4. Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta comunale, della richiesta dei Consiglieri comunali o del verbale di cui al comma 1, e sulla base delle risultanze contenute in



esso, provvede all'indizione del Referendum secondo quanto disposto dal successivo art. 9, oppure comunica ai rappresentanti del Comitato Promotore, o ai Consiglieri comunali la non procedibilità del richiesto referendum e ne dà pubblico avviso con apposito manifesto.

5. L'indizione della consultazione referendaria non determina obbligo di sospensione di efficacia degli eventuali atti già adottati inerenti la tematica del Referendum.

Art. 9

Indizione del referendum

1. Il Referendum è indetto dal Sindaco con proprio decreto che ne fissa la data di svolgimento. Il decreto è trasmesso al Prefetto.
2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco fissa una unica data di svolgimento.
3. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva, entro 180 giorni dal deposito della richiesta.
4. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali secondo quanto disposto dal comma 2, art. 37 dello Statuto Comunale vigente.

TITOLO IV

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 10

Disciplina della votazione

1. Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti gli elettori nel territorio comunale.
2. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco comunica alla cittadinanza il testo del quesito sottoposto a referendum, il giorno, l'ora, le sedi e le modalità della votazione.

ART. 11

Uffici elettorali di sezione

1. Ogni ufficio elettorale di sezione, nel numero previsto dalla normativa nazionale vigente, è composto da un presidente, un segretario e da tre scrutatori. Il presidente designa uno scrutatore quale vicepresidente e l'altro quale segretario con funzione di redigere il verbale delle operazioni di sezione.
2. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, sentito l'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario, comunque non superiore a quanto previsto dalle norme per i referendum nazionali, stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. Il presidente viene convocato presso l'Ufficio Elettorale nel pomeriggio del sabato precedente la data della consultazione per la presa in consegna delle liste di sezione, delle schede, del verbale di votazione e del materiale in dotazione al seggio.

Art. 12

Operazioni di voto e scrutinio

1. La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata di domenica.



2. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 16:00 del giorno precedente fissato per lo svolgimento del referendum.
3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7,00 e terminano alle ore 23,00 del giorno stesso e l'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste degli elettori aventi diritto, consegnate al seggio dal servizio elettorale del Comune.
4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno tre componenti il seggio.
5. Alle operazioni di voto presso i seggi e di scrutinio da effettuarsi presso i singoli seggi immediatamente dopo le operazioni di voto, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum.
6. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari o da uno dei tre componenti del comitato promotore di cui al comma tre dell'art. 5, con firme autenticate dal Segretario comunale o da un funzionario incaricato dal Sindaco.
7. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente alle schede scrutinate, al termine delle operazioni di scrutinio.

ART. 13

Ufficio centrale per il referendum

1. Presso l'Ufficio Elettorale del Comune, dopo la declaratoria di ammissibilità del referendum, è costituito con un provvedimento del Sindaco l'Ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario comunale o da suo delegato che lo presiede e da due funzionari comunali individuati dal Sindaco. L'Ufficio, ai fini di cui ai commi tre e seguenti del presente articolo, viene integrato da un Presidente di sezione, scelto mediante sorteggio prima della votazione referendaria al momento della costituzione dei seggi.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei funzionari comunali.
3. L'ufficio centrale per il referendum, provvede a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare che è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione, ai sensi dell'art. 37 comma 11 dello Statuto comunale.
4. Se alla consultazione non ha partecipato il numero minimo di avente diritto prescritto, l'ufficio elettorale centrale dichiara nullo il referendum.
5. Compite le operazioni di spoglio dei voti, l'ufficio elettorale centrale per il Referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum.
6. Il verbale redatto dell'ufficio elettorale centrale per il referendum viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti inerenti la pubblicazione del risultato del voto sul B.U.R.V.A. e nell'albo pretorio on line del Comune

Art. 14

Validità ed esito del referendum

1. I referendum sono ritenuti validi ed approvati secondo quanto disposto dall'articolo 37 comma 11 dello Statuto comunale.
2. Per gli effetti del referendum si fa rinvio a quanto stabilito negli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto comunale.
3. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum nell'arco della durata in carica del medesimo Consiglio Comunale e comunque nell'arco di un triennio dallo svolgimento della consultazione sfavorevole.



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum è approvato con separato provvedimento della Giunta Comunale.
2. Nella scheda è indicato il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto e sono riportati due rettangoli con all'interno le dizioni SI e NO.
3. All'elettore sono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte alla consultazione.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

ART. 16

Propaganda

1. A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda a proprie cura e spese, negli spazi che la Giunta Comunale metterà a disposizione con proprio provvedimento.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si farà riferimento alla L. 212/56 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale".

ART. 17

Spese

1. Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

ART. 18

Esclusione del referendum

2. Le operazioni di voto del referendum non possono avvenire nei 90 giorni precedenti e nei 90 giorni successivi alla data di elezione del Consiglio Comunale.
3. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale le procedure referendarie in corso restano sospese e vengono riprese decorsi sei mesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio medesimo.

ART. 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigenti.

ART. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni della deliberazione di approvazione.